

STATUTO dell'Associazione

"SHEEP" APS - ONLUS

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita, nel rispetto del Codice Civile, del D.Lgs. 117/2017 e della normativa in materia dell'ente del Terzo Settore in forma di Associazione: "SHEEP" - Associazione APS, ONLUS. =====

Articolo 2 - Sede

L'Associazione ha sede legale in Montelupo Fiorentino (FI) Via delle Masse n° 30.
Può istituire sedi secondarie in tutto il territorio italiano, dell'Unione Europea, e di qualsiasi altro stato.

Articolo 3 - Scopi

L'Associazione non ha finalità di lucro, è apartitica, antifascista, antirazzista, antisessista, rifugge ogni discriminazione riguardante l'ordinamento sessuale, la provenienza geografica delle persone, il colore della pelle e ogni altra possibile fonte di discriminazione. L'associazione aborra ogni forma di violenza e di guerra. L'associazione è democratica nel più forte senso della parola, quello che deriva dalla Costituzione Italiana, e ogni sua azione svolta dagli associati deve essere diretta al raggiungimento del massimo bene collettivo e personale. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Scopo dell'Associazione è lo svolgimento di attività a scopo benefico per il perseguimento in via esclusiva, di finalità di solidarietà sociali nel settore della formazione e dell'educazione.

L'Associazione si propone in via prioritaria di finanziare, realizzare e sostenere attività socialmente utili dirette a:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- attività di insegnamento del lavoro a maglia, principalmente rivolto a soggetti in difficoltà
- attività volte alla crescita personale dei soggetti coinvolti, intesa come ritrovare dignità e felicità attraverso lo scoprire o il riscoprire di "essere capaci" - attraverso l'insegnamento del lavoro a maglia - come parte integrante del progetto stesso. A questo scopo si utilizzeranno tutti i mezzi ritenuti idonei al raggiungimento dello

scopo sociale. A puro titolo esemplificativo e non esaustivo: fotografia, viaggi, disegni, giochi collettivi, interviste, proiezioni, conferenze, giornate di studio e momenti di convivialità.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà altresì compiere qualsiasi operazione finanziaria, mobiliare, ed ogni altra utile ed opportuna.

Per il raggiungimento dei propri scopi statutarî l'Associazione può, tra l'altro:

- ✓ partecipare ad enti (associazioni, fondazioni, ecc.), la cui attività sia rivolta direttamente o indirettamente, al conseguimento degli scopi statutarî; l'Associazione può ove ritenuto necessario od opportuno, partecipare direttamente, anche in veste di fondatore, o concorrente alla costituzione di detti enti;
- ✓ scrivere, stampare, pubblicare, emettere e fare circolare qualsiasi documento, periodico, libro, giornale, trasmissione, film, manifesti; utilizzare le nuove tecnologie multimediali e i social network per promuovere le proprie attività ed erogare i propri servizi;
- ✓ stipulare ogni atto necessario e/o opportuno per il finanziamento delle attività deliberate, tra cui, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, l'assunzione di prestiti o mutui, a breve ed a lungo termine, l'acquisto o la locazione, anche finanziaria, di immobili strumentali, la stipula di convenzioni di qualsiasi tipo anche da trascrivere in pubblici registri sia con enti pubblici che con soggetti provati, nonché qualsiasi altra attività o negozio che si rendessero opportuni od utili per il raggiungimento degli scopi statutarî;
- ✓ amministrare gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque detentrica a qualsiasi titolo;
- ✓ stipulare accordi o convenzioni con terzi per l'affidamento di parte delle attività statutariamente previste;
- ✓ svolgere ogni altra attività idonea o comunque necessaria od utile per il conseguimento degli scopi statutarî.

L'Associazione agirà nel pieno rispetto della libertà e dignità degli Associati.

Articolo 4 - Fondo comune

Il fondo comune non potrà in nessun caso essere diviso tra gli Associati anche in forme indirette.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

L'Associazione trae risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività dal fondo comune che è costituito da:

- a) quote e contributi degli Associati;
- b) eredità donazioni e legati;
- c) erogazioni liberali degli Associati e dei terzi;
- d) entrate derivanti da iniziative promozionali e da raccolta fondi finalizzate al proprio finanziamento;
- e) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'Associazione non aventi scopo di lucro;
- f) il patrimonio dell'Associazione e di esso soltanto. La partecipazione all'Associazione non ha valore economico. Gli utili e gli avanzi di gestione saranno obbligatoriamente impiegati per la realizzazione della attività istituzionali ad esse direttamente connesse.

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno di durata dell'Associazione.

L'Associazione redigerà annualmente il bilancio (il rendiconto).

Articolo 5 - Requisiti degli Associati

Gli Associati possono essere persone fisiche e persone giuridiche. Il numero dei Soci è illimitato. Possono essere Soci tutti quelli che condividono gli scopi dell'Associazione. I Soci saranno suddivisi nelle seguenti distinte categorie:

- Soci Fondatori: quelli che partecipano alla costituzione dell'Associazione comunque coloro che presenteranno domanda di ammissione entro un anno dalla costituzione dell'Associazione, salvo diversa delibera dell'Organo Amministrativo;
- Soci Sostenitori: quelli che, siano essi persone fisiche, persone giuridiche, enti od istituzioni, hanno con proprie iniziative e propri contributi, anche economici, dimostrato di condividere le finalità dell'Associazione;
- Soci Ordinari: quelli che, convinti del valore e del significato delle finalità che l'Associazione si propone, partecipano attivamente alla vita associativa.

Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali tutti i Soci, in regola con il pagamento della quota annuale e la cui quota non risulti inferiore a quella stabilita per i soci ordinari per l'anno in corso. L'ammissione e l'attribuzione della qualità dei Soci avviene su domanda degli interessati diretta al Presidente dell'Associazione ed accettazione, inappellabilmente, dell'Organo Amministrativo entro 60 (sessanta) giorni dalla domanda. Le iscrizioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno in cui la domanda è accolta.

La qualità di associato non è trasferibile né per atto tra vivi né per causa di morte. Gli associati ed i loro eredi non hanno alcun diritto sul patrimonio associativo e quindi, in caso di recesso esclusione o morte, essi stessi o i loro eredi non possono pretendere alcunché dall'Associazione, né pretendere la restituzione di quanto versato. La qualità di associato si perde per morte, recesso, esclusione per morosità protrattasi oltre i limiti stabiliti dal regolamento, per comportamento che contravvenga gravemente ai fini statutari e comunque per gravi motivi nonché per salvaguardare la dignità e il decoro dell'associazione. L'esclusione verrà sancita con delibera dell'Organo Amministrativo.

Articolo 6 - Quote Sociali

Il Socio ammesso dovrà versare la quota sociale annuale entro 15 (quindici) giorni dalla data di accettazione della domanda, che verrà comunicata all'aspirante Socio tramite comunicazione scritta anche a mezzo di posta elettronica. Entro gli stessi termini i nuovi Soci devono versare una tassa di ammissione che viene determinata dall'Organo Amministrativo all'inizio di ciascun anno sociale anche in modo differenziato per le varie categorie di Soci, che potrà essere anche determinata dalla prestazione di servizi su delibera dell'Assemblea. I Soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati Soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale.

Articolo 7 - Organi sociali e poteri

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- l'Organo Amministrativo (Amministratore Unico o Consiglio Direttivo);
- il Presidente ed il Vice-Presidente (se nominato).

Articolo 8 - Partecipazione all'Assemblea

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli Associati in regola nel pagamento della quota annuale di Associazione, se dovuta. Sono ammesse deleghe, ma in numero non superiore a due per delegato. Non sono ammesse deleghe ai Consiglieri, ai Revisori dei Conti e ai dipendenti dell'Associazione.

Articolo 9 - Convocazione all'Assemblea

L'Assemblea è convocata sia per la prima che per la seconda convocazione, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, l'ora, del luogo e l'ordine del giorno, tramite lettera ordinaria o per fax o per posta elettronica.

Tale comunicazione dovrà essere trasmessa almeno entro 15 (quindici) giorni prima della data stabilita per la convocazione. Tra la prima e la seconda convocazione dovrà

decorrere almeno un'ora. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno e ogni qualvolta l'Organo Amministrativo ritenga opportuno convocarla o ne faccia richiesta scritta almeno un quarto dei Soci dell'Associazione con diritto di voto.

Articolo 10 - Modalità di costituzione dell'Assemblea

Le Assemblee sono presiedute dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, da un membro del Consiglio Direttivo; di esse viene redatto verbale firmato dal Presidente a cura del Segretario nominato volta per volta dal Presidente o permanentemente dal Consiglio, anche fra persone estranee all'Associazione ed al Consiglio ovvero a responsabilità e cura dell'Amministratore Unico.

L'assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea delibera qualunque sia la presenza dei Soci intervenuti. Le deliberazioni son valide sia in prima che in seconda convocazione qualora riportino il voto favorevole della maggioranza dei votanti. A parità di voti prevale il voto del Presidente dell'Assemblea.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Articolo 11 - Assemblea

L'Assemblea:

- a) approva il bilancio, chiuso il 31 dicembre di ogni anno, da presentarsi entro il 30 (trenta) aprile dell'anno successivo;
- b) approva il rendiconto di spesa dell'anno in corso ed il budget dell'anno successivo;
- c) provvede alla nomina del Presidente e dell'Organo Amministrativo;
- d) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- e) approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- f) delibera sulle questioni ad essa sottoposte dall'Organo Amministrativo;
- e) delibera sulle modifiche statutarie, operazioni straordinarie;
- f) nomina i Liquidatori e ne determina i poteri, dopo aver dichiarato la causa di scioglimento.

Articolo 12 - Composizione e compiti dell'Organo Amministrativo

L'Associazione è amministrata, a seconda di quanto deliberato dall'Assemblea ordinaria, da un Amministratore Unico o da un Consiglio Direttivo composto da 3 o più componenti nominati dall'Assemblea degli Associati, Presidente compreso.

I componenti dell'Organo Amministrativo durano in carica per cinque anni e i componenti uscenti sono rieleggibili. I componenti possono essere scelti soltanto tra i soci.

Qualora nel corso del periodo di nomina venissero a mancare per qualsiasi ragione, uno o più componenti dell'Organo Amministrativo, lo stesso potrà procedere alla sostituzione con il/i primo/i dei non eletti. Allorché fossero esauriti, ovvero inesistenti, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni. L'Organo Amministrativo ha le attribuzioni ed i compiti di gestione dell'Associazione e previsti.

Inoltre:

- a) provvede alla programmazione e a quant'altro sia necessario per il conseguimento dei fini dell'Associazione;
- b) delibera la convocazione dell'Assemblea e redige l'ordine del giorno;
- c) delibera in merito agli accoglimenti delle domande di iscrizione all'Associazione da parte di nuovi Soci e sull'eventuale esclusione degli stessi nonché sul conferimento ai nuovi associati della qualifica di Fondatori e sulla determinazione dei requisiti richiesti per tale qualifica;
- d) redige i bilanci preventivi, consultivi e quelli chiusi al 31 dicembre di ogni anno, secondo i principi di prudenza, verità e correttezza previsti dalle normative vigenti; approva i prospetti di bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- e) determina l'ammontare delle quote annuali dovute dai singoli Soci.

L'Organo Amministrativo si riunisce almeno una volta all'anno e ogniquale volta ne faccia richiesta il Presidente o almeno i 2/3 dei suoi componenti. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni son prese con la maggioranza dei votanti. Nel caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente. Il Segretario redige il verbale sotto la direzione del Presidente. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 13 - Presidente

La rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio spetta al Presidente o, in sua assenza o impedimento, al Vice-Presidente (se nominato).

Il Presidente è eletto dall'Assemblea degli Associati e dura in carica per cinque anni. La sua nomina deve avvenire fra tutti gli Associati che risultano regolarmente fra gli iscritti

nei quattro anni precedenti l'anno di svolgimento dell'Assemblea elettiva.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dall'Organo Amministrativo, ai quali comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare l'Organo Amministrativo per la ratifica del suo operato.

Articolo 14 - Presidente Onorario

L'Assemblea degli Associati può inoltre nominare un Presidente Onorario, scelto tra le personalità di un certo prestigio sotto il profilo morale, culturale e sociale. Il Presidente Onorario non ha diritto di voto.

Articolo 15 - Volontarietà e gratuità delle cariche

Tutte le cariche degli aderenti all'interno dell'Associazione sono da ritenersi di tipo volontario e gratuito, salvo il rimborso di spese documentate sostenute per ragioni dell'Ufficio ricoperto.

Articolo 16 - Perdita della qualifica di Socio

Il Socio potrà recedere dall'Associazione, comunicando la volontà di recesso mediante lettera raccomandata A/R con un preavviso minimo di sei mesi, decorsi i quali sei mesi, fermo restando i suoi obblighi verso la stessa maturati sino alla data di entrata in vigore del recesso, cesserà di far parte dell'Associazione.

Il verificarsi di gravi motivi, quali ad esempio il venir meno da parte dei Soci dei requisiti morali necessari per la partecipazione all'Associazione od il mancato versamento da parte dei Soci stessi dei contributi associativi, darà luogo all'esclusione che verrà decisa a maggioranza dell'Organo Amministrativo.

Articolo 17 - Clausola sospensiva

In attesa dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.) devono intendersi sospesi i riferimenti normativi facenti capo al D.Lgs. 117/2017 e della normativa in materia dell'ente del Terzo Settore.

Al contempo l'Associazione si intende costituita in piena conformità delle clausole obbligatorie previste dall'art. 10 del D.Lgs. 460/97 ovvero:

- esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, con obbligo di rivolgersi a soggetti svantaggiati
- divieto di svolgere attività diverse da quelle elencate alla lettera a) dell'art. 10 D.Lgs. 460/97, ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse

- divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi o riserve di capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione non sia stabilita per legge, o effettuata a favore di altra Onlus facente parte della medesima struttura unitaria
- obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione dell'attività istituzionale o direttamente connesse
- obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23.12.1996 n. 622 e s.m.i., salvo diversa destinazione imposta dalla legge
- obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale

Articolo 18 - Clausola Risolutiva

Al momento dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.), come previsto dal termine dell'art. 104 del D.Lgs. 117/2017 la precedente clausola sospensiva deve intendersi automaticamente risolta.

Articolo 19 - Scioglimento dell'Associazione

In caso di scioglimento per qualunque causa l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, a favore di altri enti del terzo settore o alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'Assemblea che delibera - a maggioranza dei $\frac{3}{4}$ degli aventi diritto al voto - lo scioglimento dell'Associazione deve nominare un Liquidatore, determinandone i poteri anche per quanto riguarda la destinazione dei fondi eventualmente residuati.

Articolo 20 - Rinvio al Codice Civile

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle vigenti leggi in materia di Associazione e, pro tempore, non riconosciute.



Fiamma Dorso